



**Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti**

Pratica. N° 1816 / 2022

Resp. Procedimento: MILAN MICHELA

Resp. Istruttoria: PERIN ROBERTA (0422-656951)

A:

**TRE EMME SRL
VIA GIULIETTI N. 9
28100 NOVARA (NO)
TRE_EMME_SRL@LEGALMAIL.IT**

**REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE
TUTELA AMBIENTE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA
AMBIENTE@PEC.REGIONE.VENETO.IT**

**ARPAV - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI
TREVISO
DAPTV@PEC.ARPV.IT**

**COMUNE DI LORIA
INFO@COMUNELORIA.LEGALMAIL.IT**

**ARPAV AREA TECNICA E GESTIONALE U.O.
ECONOMIA CIRCOLARE E CICLO DEI RIFIUTI,
EOW E SOTTOPRODOTTI
DAPVE@PEC.ARPV.IT**

**OGGETTO: DITTA TRE EMME SRL - COMUNE DI LORIA, VIA SEGA, N. 46 - IMPIANTO DI RECUPERO
RIFIUTI - MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO CON ADEGUAMENTO AL DM
188/2020 - DLGS N. 152/2006, DLGS N. 152/2006, PTA, LR N. 3/2000, LR N.
33/1985 - TRASMISSIONE DDP N. 68 DEL 19/02/2026.**

Si trasmette in allegato alla presente il DDP n. 68 del 19/02/2026 relativo all'oggetto.
Il Comune in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento

Distinti saluti

**Il Responsabile
Unità Operativa
Gestione dei Rifiuti**

MILAN MICHELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 68 del 19/02/2026

Treviso, 19/02/2026

Oggetto: DITTA TRE EMME SRL (P.IVA 01479170035) - LORIA, VIA SEGA, N. 46 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO CON ADEGUAMENTO AL DM 188/2020 - DLGS N. 152/2006, DLGS N. 152/2006, PTA, LR N. 3/2000, LR N. 33/1985. .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 214 del 01/07/2021, con cui la ditta Tre Emme Srl (P.IVA 01479170035), con sede legale in comune di Novara, via Giulietti n. 9, è stata autorizzata, in subentro alla ditta Rebeschini Srl, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in comune di Loria, via Sega n. 46, catastalmente individuato al Foglio n. 5, mapp. nn. 483, 535, 538, 539, fino al **28/08/2031**;

VISTA la richiesta della Ditta pervenuta in data 21/10/2022, assunta al prot. n. 61655 del 24/10/2022, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, finalizzata alla modifica del provvedimento sopra richiamato per i seguenti aspetti:

- adeguamento al DM 188/2020 per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del DLgs n. 152/2006;
- modifica dei macchinari impiegati per il trattamento dei rifiuti;
- aumento del quantitativo di rifiuti trattabile giornalmente;
- variazione del layout impiantistico;

RICHIAMATO il DDP n. 283 del 03/10/2023, con cui il progetto di modifica presentato dalla Ditta è stato escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), con le prescrizioni e le verifiche post-operam stabilite nel parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale del 28/09/2023, allegato al provvedimento stesso;





VISTA la comunicazione pervenuta dalla Ditta in data 09/01/2026, assunta al prot. n. 996 del 12/01/2026, con cui ha comunicato che intende realizzare le due tettoie sui lati nord e sud del fabbricato 1, già valutate favorevolmente in sede di screening VIA, entro la data del 03/10/2028;

VISTA la seguente documentazione pervenuta dalla Ditta:

- in data 22/12/2023, assunta al prot. n. 75903 del 27/12/2023, a perfezionamento della documentazione progettuale già trasmessa;
- in data 05/06/2024, assunta al prot. nn. 32042, 32043 e 32044, in risposta alla richiesta di questa Amministrazione del 09/04/2024, prot. n. 19900;
- in data 08/07/2025, assunta al prot. n. 37523 e in data 09/01/2026, assunta al prot. n. 996 del 12/01/2026, quali integrazioni volontarie;
- in data 13/02/2026, assunta al prot. n. 8870 del 16/02/2026 con la quale ha comunicato che intende apportare le modifiche richieste entro la data del 20/05/2026;

VISTA l'ulteriore istanza della Ditta pervenuta in data 29/11/2024, assunta al prot. n. 68006, per l'aumento dei quantitativi di rifiuti di carta e cartone in stoccaggio presso l'impianto;

PRESO ATTO dei seguenti pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, per quanto attiene alle rispettive aree di competenza, in relazione alle modifiche richieste dalla Ditta:

- Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, prot. n. 122121 del 28/06/2024, pervenuto in data 28/06/2024, assunto al prot. n. 36522, favorevole con raccomandazioni;
- Comune di Loria, prot. n. 5790 del 09/07/2024, pervenuto in data 10/07/2024, assunto al prot. n. 38820, favorevole;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 21/01/2026, dell'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera e AIA del 24/04/2025 e dell'Ufficio Gestione delle Acque del 02/10/2025;

RITENUTO di approvare con il presente provvedimento le modifiche in argomento e di autorizzare l'esercizio dell'impianto modificato in conformità alla documentazione tecnica acquisita;

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito secondo:

- la configurazione impiantistica, le prescrizioni e i quantitativi approvati con DDP n. 214 del 01/07/2021, fino alla data di restituzione da parte della Provincia alla Ditta della polizza fideiussoria stabilita nel presente provvedimento, sottoscritta per accettazione;
- la configurazione impiantistica, i quantitativi e le prescrizioni del presente provvedimento a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia della polizza fideiussoria stabilita nel presente provvedimento, sottoscritta per accettazione;





RITENUTO altresì, per semplificazione amministrativa, di revocare il DDP n. 214 del 01/07/2021, mantenendo la scadenza al 28/08/2031, fatta salva la validità della documentazione gestionale e progettuale ivi approvata, non in contrasto con il presente provvedimento;

DATO ATTO che, per il progetto di modifica esaminato, la presente approvazione non costituisce titolo edilizio, che pertanto resta, qualora necessario, di competenza comunale;

RICORDATO che l'individuazione del codice EER è esclusiva responsabilità del produttore del rifiuto, secondo quanto disposto dall'art. 184, comma 5 del DLgs n. 152/2006 e che il presente provvedimento non costituisce indicazione, né avallo in tal senso;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza fideiussoria n. 2327897 del 21/07/2021 e successiva appendice, rilasciata da Coface S.a., con importo pari a Euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento/00) con data di scadenza il 20/07/2026 e termine per escutere il 21/07/2028;

b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 41008546 emessa da Generali Italia Spa, con un massimale assicurato di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), con opzione di rinnovo tacito;

ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO, pertanto, di chiedere alla Ditta di adeguare la polizza fideiussoria secondo le disposizioni vigenti e di modificare l'importo in conseguenza dell'aumento dei quantitativi di rifiuti stoccabili in recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01241057992314 del 04/08/2025;

VISTO il DM n. 188/2020 del 22/09/2020, recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del DLgs n. 152/2006;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR 3/2000;

VISTA la DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTO il DLgs n. 81/2008;

VISTI il DPR n. 962/1973, il DM 23/04/1998, il DM 16/12/1998, il DM 30/07/1999, la LR n. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;





ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Tre Emme Srl (P.IVA 01479170035), con sede legale in via Giulietti, n. 9 in comune di Novara, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, alla realizzazione delle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in via Sega n. 46 in comune di Loria, insistente su un'area catastalmente identificata al foglio n. 5, mappali nn. 483 sub. 1, 483 sub. 2, 535, 538, 539 sub.1, 539 sub. 2, secondo i documenti pervenuti in data 21/10/2022, assunti al prot. n. 61655 del 24/10/2022, integrati e modificati con i documenti assunti al prot. nn. 75903 del 27/10/2023, 32042, 32043 e 32044 del 05/06/2024, 68006 del 29/11/2024, 37523 del 08/07/2025, 996 del 12/01/2026 e 8870 del 16/02/2026 e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione, non in contrasto con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione costituisce adeguamento alle disposizioni di cui al DM 188 del 22/09/2020 per il recupero R3 dei rifiuti di carta e cartone e ha validità fino al **28/08/2031**.

Le modifiche autorizzate con il presente provvedimento devono essere realizzate entro la data del 20/05/2026.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e comprende:

- a) autorizzazione alle modifiche richieste dalla Ditta secondo la documentazione elencata all'art. 1, ad esclusione dei titoli edilizi eventualmente necessari, che vanno acquisiti dal Comune di Loria;
- b) autorizzazione con la configurazione impiantistica, i quantitativi e i contenuti dei DDP n. 214 del 01/07/2023, fino alla data di restituzione da parte della Provincia della polizza fideiussoria di cui al successivo art. 7 sottoscritta per accettazione;
- c) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti modificato e secondo le prescrizioni del presente provvedimento, a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia della polizza fideiussoria di cui al successivo art. 7 sottoscritta per accettazione;
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152/2006;
- e) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle due linee di trattamento, una per la prima e l'altra per la seconda pioggia, dell'impianto di depurazione a





servizio del piazzale destinato all'attività di recupero rifiuti, parcheggio, viabilità e punto di erogazione carburanti a uso privato, con recapito nella Roggia Moranda.

ART. 3 - L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dalla trasmissione da parte della Ditta alla Provincia della documentazione di seguito elencata e decorre a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia della polizza di cui all'art. 7, sottoscritta per accettazione:

a) dichiarazione attestante la realizzazione delle modifiche autorizzate con il presente provvedimento;

b) per i nuovi macchinari inseriti:

- dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa relativa alle macchine;

- verbale di corretta installazione sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta e dall'installatore, qualora necessario;

c) gli estremi o copia del titolo edilizio eventualmente necessario all'installazione dei nuovi macchinari;

d) la garanzia finanziaria di cui al successivo art. 7.

ART. 4 - Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto secondo quanto previsto all'art. 1, modificato in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve trasmettere a Provincia e Comune:

a) il collaudo dei nuovi macchinari di lavorazione dei rifiuti che attesti la corretta funzionalità degli stessi;

b) i risultati di una campagna di verifiche fonometriche in campo post-operam, nelle posizioni e con le modalità indicate al paragrafo "conclusioni" del documento "Parere Comitato Tecnico Provinciale VIA - Seduta del 28/09/2023", allegato al DDP n. 283 del 03/10/2023.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 5 - Entro la data del 03/10/2028 la Ditta deve realizzare le tettoie sul lato sud e sul lato nord del fabbricato 1, previa preventiva acquisizione del titolo edilizio comunale; entro i successivi trenta giorni la Ditta deve trasmettere l'aggiornamento della planimetria Tavola 2, rev. 02 del 05/06/2024, assunta al prot. n. 68006 del 29/11/2024.

ART. 6 - L'impianto, a partire dalla data di trasmissione da parte della Provincia della garanzia finanziaria di cui all'art. 7 sottoscritta per accettazione, deve essere gestito nel rispetto della documentazione di cui all'art. 1 e del presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato Tecnico, composto dalle seguenti parti:





- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- d) SEZIONE D: Acque meteoriche di dilavamento e autorizzazione allo scarico.

ART. 7 - La Ditta deve trasmettere tempestivamente un' appendice della polizza vigente o una nuova polizza assicurativa o bancaria per un importo pari a Euro 102.480,00 (centoduemilaquattrocentottanta/00) con recepimento del presente provvedimento, la quale deve essere sottoscritta per accettazione da parte della Provincia al fine dell'efficacia del presente provvedimento.

La garanzia, il fideiussore e il testo della fideiussione devono essere conformi all'Allegato A e dall'Allegato B alla DGRV 2721/2014.

Considerata la riduzione degli importi operata in forza della certificazione UNI EN ISO 14001, in assenza della stessa per scadenza la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente entro trenta giorni dalla scadenza medesima.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 8 - A partire dalla data di restituzione da parte della Provincia della garanzia finanziaria di cui all'art. 7 sottoscritta per accettazione, è revocato il DDP n. 214 del 01/07/2021.

ART. 9 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprensive anche dell'impianto di depurazione e/o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ART. 10 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 11 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 12 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.





ART. 13 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 14 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area e degli immobili, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 15 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza dei limiti allo scarico mediante accertamento analitico per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, SEZIONE D, del presente decreto.

ART. 16 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi con particolare riferimento all'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo recettore, nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 17 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs n. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 18/11/2025, assunti al prot. n. 65986.

ART. 18 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 19 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Allegato Tecnico

Oggetto: DITTA TRE EMME SRL (P.IVA 01479170035) - LORIA, VIA SEGA, N. 46 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO CON ADEGUAMENTO AL DM 188/2020 - DLGS n. 152/2006, DLGS N. 152/2006, PTA, LR N. 3/2000, LR N. 33/1985.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Tre Emme Srl
Codice Fiscale e P.IVA	C. F. 08008340153 - P. IVA 01479170035
n. REA	NO - 176301
Sede Legale	Comune di Novara via Giulietti n. 9
Sistema di controllo della qualità:	UNI EN ISO 14001 UNI EN ISO 9001

Ubicazione Impianto

Comune	Loria
Indirizzo	Via Segà n. 46
Dati Catastali	Foglio 5 mappali nn. 483 sub. 1, 483 sub. 2, 535, 538, 539 sub.1, 539 sub. 2
Coordinate Geografiche	45.68721417576456, 11.82339397514958
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona agricola Ea2- con prevalente utilizzazione agricolo produttiva: ambiti ad elevata frammentazione fondiaria- attività produttiva in zona impropria
Variante Urbanistica	NO
Vincoli presenti sull'area	Nelle dirette vicinanze dell'impianto sono presenti due pozzi ad uso idropotabile e/o idroproduttivo, per i quali sono previste due aree di salvaguardia: <ul style="list-style-type: none">• zona di tutela assoluta, raggio di 10 m;• zona di rispetto, raggio di 200 m

***Classificazione impianto di gestione dei rifiuti***

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del DLgs n. 152/2006" di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla DGRV n. 988 del 09/08/2022 (Piano Regionale dei Rifiuti).

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	SELEZIONE/RECUPERO CARTA	R3
				R13 funzionale
		RIDUZIONE VOLUMETRICA		R12
		SELEZIONE E CERNITA		R12
				R13 funzionale
		ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE		R12
				R13 funzionale
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva EER uguali da stesso produttore	R13
			Accorpamento EER uguali da produttori diversi	R13 - R12
3	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Stoccaggio R13 dei rifiuti prodotti in impianto nelle operazioni di recupero autorizzate e stoccaggio D15 dei rifiuti esitati che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero	R13 - D15

**SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI*****Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite***

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla tabella di seguito riportata; per ogni singolo EER sono indicate le eventuali relative limitazioni e le operazioni di recupero consentite.

EER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO				STOCCAGGIO	
		Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee, eventuale riduzione volumetrica	Selezione e cernita, eventuale riduzione volumetrica	Recupero carta DM 188/2020	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori, eventuale riduzione volumetrica	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R3	R13 - R12	R13
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati				X		
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici		X	X		X	X
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone				X		
15 01 02	Imballaggi di plastica	X	X	X		X	X
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi				X		
15 01 06	Imballaggi in materiali misti - vedi prescrizione al punto 10	X	X	X	X	X	X
19 12 01	Carta e cartone				X		
19 12 04	Plastica e gomma - vedi prescrizione al punto 11	X	X	X		X	X
20 01 01	Carta e				X		



	cartone						
20 01 39	Plastica - vedi prescrizione al punto 12	X	X	X		X	X
Sono inoltre ammessi allo stoccaggio R13 i rifiuti prodotti in impianto dalle operazioni autorizzate, destinabili a recupero presso altro impianto, qualora non già ricompresi in elenco e allo stoccaggio D15 i rifiuti esitati dalle lavorazioni che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero.							

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: **890 t** di cui:

a.1) 40 t di rifiuti riconducibili ai seguenti codici EER (rif. al punto 6.3 dell'Allegato A alla DGRV n. 2721/2014): 12 01 05, 15 01 02, 19 12 04, 20 01 39;

a.2) **850 t** di rifiuti riconducibili ai seguenti codici EER: 03 03 08, 15 01 01, 15 01 05, 15 01 06, 19 12 01, 20 01 01, e inoltre i rifiuti non pericolosi costituiti da impurezze/materiali estranei occasionalmente rinvenuti nei rifiuti in ingresso.

I rifiuti pericolosi costituiti da impurezze/materiali estranei occasionalmente rinvenuti nei rifiuti in ingresso devono essere gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo stabiliti dall'art. 185 bis del DLgs n. 152/2006.

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili sui quali svolgere operazioni messa in riserva R13 e accorpamento R12, e trattabili con operazioni di selezione e cernita/eliminazione di frazioni estranee/riduzione volumetrica presso l'impianto R12 e R3 indicate nella tabella di cui al punto 1: **20.000 t**;

c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili per produzione materiale EoW, operazione R3: **160 t**.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)

3. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:



- a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER proveniente dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
 - b) operazioni di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuti funzionali all'attività di recupero dell'impianto;
 - c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - c.1) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, eventuale riduzione volumetrica tramite triturazione e/o pressatura, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
 - c.2) operazioni di eliminazione di frazioni estranee, effettuate manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER, eventuale riduzione volumetrica tramite triturazione e/o pressatura, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - c.3) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, effettuate manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER, eventuale riduzione volumetrica tramite triturazione e/o pressatura, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - c.4) operazioni di riduzione volumetrica R12 mediante pressatura e/o triturazione dei rifiuti, al fine di ridurre la pezzatura e/o ottimizzarne il trasporto presso impianti terzi;
 - d) operazione di recupero di sostanze organiche R3 a partire da rifiuti a matrice cartacea mediante eliminazione del materiale estraneo, selezione, triturazione e compattazione, in conformità al DM 188/2020;
 - e) stoccaggio R13 dei rifiuti prodotti in impianto nelle operazioni di recupero autorizzate e stoccaggio D15 dei rifiuti esitati che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero.
4. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

5. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DI CARTA E CARTONE DM 188/2020

I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni



definite dall'art. 184-ter del DLgs n. 152/2006.

Il recupero dei rifiuti di carta e cartone riconducibili ai codici EER di seguito elencati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento DM 22/09/2020 n. 188 che si intende integralmente richiamato nella presente autorizzazione.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti nel succitato Regolamento, DM 22/09/2020 n. 188, a cui la Ditta si deve attenere.

Rifiuti ammissibili

Per la produzione di carta e cartone sono ammessi i seguenti rifiuti:

15 01 01 imballaggi di carta e cartone;

15 01 05 imballaggi compositi;

15 01 06 imballaggi in materiali misti;

20 01 01 carta e cartone;

19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosa.

Non sono comunque ammessi i rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Definizioni

Rifiuti di carta e cartone: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali.

Carta e cartone recuperati: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del Regolamento DM 188/2020.

Lotto di carta e cartone recuperati: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate.

Produttore di carta e cartone recuperati: il gestore dell'impianto autorizzato con il presente



provvedimento.

Dichiarazione di conformità: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore di carta e cartone recuperati attestante le caratteristiche di carta e cartone recuperati.

Componenti non cartacei: i componenti così definiti dalla norma UNI EN 643.

Materiali proibiti: i materiali così definiti dalla norma UNI EN 643, ad esclusione dei "rifiuti organici compresi alimenti".

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

I rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati, all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643 e se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 al Regolamento DM 188/2020.

Scopi specifici di utilizzabilità

La carta e cartone recuperati sono utilizzabili per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2 al regolamento DM 188/2020.

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

Il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 al DM 188/2020 e inviata, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, il produttore conserva per sei mesi presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato in conformità alla norma UNI 10802.



Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.

Sistema di gestione

Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al DM 188/2020. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 e del piano di campionamento.

Il periodo di conservazione del campione di carta e cartone recuperati, è ridotto a sei mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Verifiche sui rifiuti in ingresso

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono quelli indicati nella tabella di cui all'Allegato 1, lettera b) del Regolamento DM 188/2020;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;



- quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.

Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:

- lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:
 - a) provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto elencato come rifiuti ammissibili;
 - b) rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone;
- i rifiuti di cui al punto b) sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;
- quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti;
- l'area di cui al punto precedente non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di new jersey o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;
- le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;
- il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti e riceve un addestramento idoneo.

Verifiche sulla carta e cartone recuperati

L'accertamento di conformità ai requisiti di cui all'Allegato 1 lettera a) del Regolamento DM 188/2020 deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.

L'accertamento dei requisiti di qualità della carta e cartone recuperati deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.



Scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati

La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

6. Per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, la Ditta deve attenersi ai contenuti della circolare della Regione Veneto del 08/09/2022, prot. 415862, che si intendono qui integralmente richiamati, recanti gli orientamenti sull'applicazione del Regolamento DM 188 del 22/09/2020.

Si riportano di seguito i contenuti principali:

- il lotto di materiale EoW è chiuso in impianto, al momento della redazione della relativa dichiarazione di conformità;
- il campione di materiale EoW, da prelevare e conservare secondo le disposizioni del Regolamento DM 22/09/2020, deve prevedere un quantitativo pari ad almeno 5 Kg;
- la dichiarazione di conformità deve essere conservata in impianto per tre anni dal rilascio della medesima e, in ogni caso, per almeno un anno dall'uscita dell'EoW dall'impianto.

7. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta.

8. I materiali ottenuti dalla lavorazione presso l'impianto che non rispettino i requisiti di cui ai precedenti punti 5 e 6 devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Altre Prescrizioni

9. L'attività di recupero dei rifiuti presso l'impianto deve essere svolta dalla Ditta in conformità alla seguente documentazione:

- planimetria "Tavola 2 - layout d'impianto - stato di progetto" del 05/06/2024 pervenuta in data 29/11/2024, assunta al prot. n. 68006,
- le procedure definite nel Piano di Gestione Operativa rev. 01 del 05/06/2024, pervenuto in data 05/06/2024, assunto al prot. n. 32042,



- la “Procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ex DM 188/2020” rev. 04 pervenuta con nota del 29/11/2024, assunta al prot. n. 68006 e
 - l’Allegato 2 - Piano di campionamento e verbale di campionamento, pervenuto in data 05/06/2024, assunto al prot. n. 32042,
- e recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento.

10. Per il codice EER 15 01 06 è autorizzato:

- a) l’operazione di recupero R3 per la produzione di materiale EOW per i rifiuti costituiti da carta e cartone;
- b) le operazioni di recupero R12 e di pura messa in riserva R13 per i rifiuti costituiti dalle altre merceologie.

11. Per il codice EER 19 12 04 è consentito il conferimento limitatamente a rifiuti di film in polietilene.

12. Per il codice EER 20 01 39 è consentito il conferimento limitatamente a rifiuti privi di sostanze putrescibili, polverose e che possono generare odori molesti.

13. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l’attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

- a) l’attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell’art. 184 comma 5 del DLgs n. 152/2006;
- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell’autorità di controllo per un periodo di tre anni.



Ai medesimi criteri sopra elencati deve attenersi la Ditta per la caratterizzazione di tutti i rifiuti in uscita.

14. L'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero.

15. Ogni lotto omogeneo di rifiuti risultante dalle operazioni di accorpamento R12, deve essere realizzato adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate la tipologia (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione dei rifiuti accorpati avviati a successivo recupero finale; nel caso di lotti ottenuti dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singolo lotto in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnato da analisi o da adeguata indagine riportata su scheda di omologa attestante la non pericolosità del lotto.

16. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;

b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;

c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo



produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

d) per i codici appartenenti al capitolo 19 12 XX in ingresso, l'omologa deve, tra le altre informazioni:

- descrivere l'operazione che è stata svolta sui rifiuti dal produttore (EER 19 12 XX);
- descrivere a quale operazione verranno sottoposti i rifiuti presso l'impianto;

e) sui rifiuti in ingresso su cui è stata eseguita dal produttore l'operazione R12 di miscelazione, tale informazione deve essere riportata sull'omologa, come anche previsto al punto precedente, e i rifiuti devono essere sottoposti presso l'impianto esclusivamente al recupero effettivo con produzione di materiali EoW, se autorizzati.

17. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:

- a)** deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
- b)** deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

18. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 e all'art. 178 del DLgs n. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

- a)** tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs. n. 152/2006;
- b)** deve essere garantita la pulizia, la manutenzione e la funzionalità delle varie sezioni impiantistiche



ed eseguita quotidianamente la pulizia delle aree pavimentate di deposito, lavorazione dei rifiuti e viabilità. In particolare per la pressa MAC 110-1 e per l'area su cui opera, deve essere effettuata la pulizia ogni volta che cambia la tipologia di rifiuto sottoposta a pressatura, per evitare contaminazione tra le differenti frazioni;

- c) su tutta l'area esterna lo stoccaggio dei rifiuti, come da planimetria "Tavola 2 - layout d'impianto - stato di progetto" del 05/06/2024, trasmessa con nota assunta al prot. n. 68006 del 29/11/2024, deve essere garantita la viabilità interna in sicurezza dei mezzi e del personale;
- d) la Ditta deve sempre garantire, dall'ingresso all'uscita del sito, la separazione tra il materiale EOW prodotto da terzi e il materiale EOW prodotto in impianto;
- e) tutti i macchinari e le attrezzature presenti presso l'impianto devono essere dotati di marcatura CE; l'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature, nonché la loro manutenzione, deve avvenire in conformità ai contenuti dei rispettivi libretti di utilizzo e manutenzione forniti dal produttore, che devono essere sempre mantenuti disponibili presso l'impianto, conservati in una sezione dedicata sempre accessibile per la consultazione;
- f) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero come materiale EOW, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di conformità, da rendere disponibili all'autorità di controllo;
- g) la Ditta deve rispettare il quantitativo di materiale combustibile, inteso sia come rifiuto che EOW, stoccato nelle diverse aree esterne ed interne dell'impianto, in conformità ai quantitativi previsti dal Certificato Prevenzione Incendi;
- h) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica, previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti della classificazione acustica dei comuni di Loria, San Martino di Lupari (PD), Galliera Veneta (PD) e Rossano Veneto (VI);
- i) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, uffici, pulizia dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, di cui all'art. 185-bis del DLgs n. 152/2006.

19. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo



fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del DLgs n.152/2006.

20. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

21. Per l'individuazione del layout dello stabilimento, si fa riferimento alla planimetria in scala 1:200 denominata "Tavola 2 - layout d'impianto - stato di progetto", datata 05/06/2024, pervenuta dalla Ditta in data 29/11/2024, assunta al prot. n. 68006.

Operazioni di lavorazione e stoccaggio materiale

22. La Ditta deve attenersi alle seguenti prescrizioni, al fine di limitare la formazione di polveri:

- a) l'impianto di triturazione collocato nei pressi del fabbricato 1 deve essere dotato di un sistema di nebulizzazione ad acqua con ugelli posti sulla tramoggia di carico e sul nastro di uscita verso la pressa;
- b) l'impianto di triturazione collocato all'interno del fabbricato 2 deve essere dotato di un sistema di nebulizzazione ad acqua con ugelli posti longitudinalmente sopra il nastro di alimentazione del rifiuto;
- c) l'umidificazione del materiale deve essere tale da legare le eventuali particelle di polvere, senza bagnarlo;
- d) l'impianto di aspirazione, filtrazione e raccolta delle polveri e dei trucioli di carta della macchina sfogliabobine deve essere sottoposto alle operazioni di manutenzione con la frequenza e le modalità previste all'atto della sua progettazione;
- e) il materiale stoccato all'aperto sui piazzali deve essere tale da non dar luogo alla formazione di polveri.

SEZIONE D. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

23. Per l'individuazione del punto di scarico si fa riferimento alla Tav n. 15744_6, planimetria relativa alle linee di trattamento acque meteoriche di dilavamento - aggiornamento, allegata alla nota assunta al prot. n. 11083 del 26/02/2021.



24. Lo scarico delle acque di dilavamento meteorico provenienti dalle linee di trattamento delle acque di prima e seconda pioggia dell'impianto di depurazione a servizio del piazzale destinato all'attività di recupero rifiuti, parcheggio, viabilità e punto di erogazione carburanti a uso privato, con recapito nella Roggia Moranda, alle seguenti condizioni:

a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella A del DM 30/07/1999, in particolare per il parametro "piombo" i limiti da rispettare sono quelli indicati nella sezione 4;

b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del DLgs n. 152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza:

c.1) semestrale sul refluo in uscita dalla linea di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il saggio di tossicità acuta;

c.2) annuale sul refluo in uscita dalla linea di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) gli scarichi devono essere accessibili all'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti, con capacità di almeno 50 L e, comunque, idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore. Deve inoltre essere presente una segnaletica indicante il pozzetto destinato al controllo ufficiale.

25. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione delle due linee di trattamento dell'impianto di depurazione, vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a impedire spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

26. È vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche, nelle due linee di



trattamento dell'impianto di depurazione, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

27. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento delle due linee di trattamento dell'impianto di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.

28. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione. In particolare, le operazioni di conferimento, deposito e trattamento dei rifiuti, nonché lo stoccaggio dei rifiuti in attesa dei test analitici, devono essere attuate sopra la superficie impermeabilizzata.

29. La Ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità controlli sullo stato di conservazione della tenuta idraulica e stato di conservazione della superficie pavimentata, delle strutture di contenimento e conferimento dei rifiuti, delle vasche, delle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

30. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della LR n. 3/2000.

Per i rifiuti urbani, secondo la definizione dell'art. 183 lettera b-ter) DLgs n. 152/06, riportati nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività elencate nell'allegato L-quinques, la Ditta deve rilasciare attestato dell'avvenuta attività di recupero, secondo quanto disposto dall'art. 198 comma 2-bis del DLgs n. 152/06.

La Ditta ha l'obbligo di valutazione di tutti i rischi relativi all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti e dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione presso l'impianto secondo quanto stabilito dal DLgs n. 81/2008.

Al fine di evitare la proliferazione di insetti/altri animali, potenziali vettori di patogeni si raccomanda di garantire la pulizia di tutte le sezioni impiantistiche ed evitare ristagni d'acqua, anche minimi, sia



all'interno dei fabbricati che nelle aree esterne.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs n. 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della LR n. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della LR n. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ALLEGATI

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Tavola 2 - layout organizzativo dell'attività - rev. 02	05/06/2024	68006/2024
2	Tavola 15744_6 - rete scarichi	20/11/2020	11083/2021



**Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti**

Pratica. N° 1816 / 2022

Resp. Procedimento: MILAN MICHELA

Resp. Istruttoria: PERIN ROBERTA

A:

TRE EMME SRL

VIA GIULIETTI N. 9

28100 NOVARA (NO)

TRE_EMME_SRL@LEGALMAIL.IT

OGGETTO: DITTA TRE EMME SRL - LORIA, VIA SEGA N. 46 - AUTORIZZAZIONE DDP N. 214/2021 DEL 01.07.2021 E SS. MM. II. - GARANZIE FINANZIARIE - RESTITUZIONE APPENDICE N. 2 E APPENDICE N. 3 DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 2327897 RILASCIATA DA COFACE SA CONTROFIRMATA DAL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE -

In riferimento alle garanzie finanziarie prestate dalla Ditta in indirizzo, si provvede a restituire copia digitale di spettanza dell'appendice n. 2 e dell'appendice n. 3 della Polizza Fideiussoria n. 2327897 rilasciata da COFACE SA, con scadenza il giorno **28.08.2031**, controfirmata digitalmente dal Beneficiario per accettazione.

Si ricorda alla Ditta che, secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 2721/2014 e dal DDP n. 214 del 01.07.2021 e ss. mm. ii., per l'esercizio dell'attività deve essere attiva anche la polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento, con l'importo ivi stabilito.

Distinti saluti

**Il Responsabile
Unità Operativa
Gestione dei Rifiuti**

MILAN MICHELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)